

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 93/2024

sul ricorso in materia pensionistica n. **68184**, depositato in data 8 aprile 2021, proposto da

A. R., nato a OMISSIS e ivi residente C.F.: OMISSIS, elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Santi Pappalardo del Foro di Catania (PPPSNT60B10C351F), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo PEC santipappalardo@pec.it fax: 095.899.2366;

- parte ricorrente -

contro

Fondo per il Pagamento del Trattamento di Quiescenza e della Indennità di Buonuscita del Personale Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2246, C.F.: 97249080827, (fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it)

- parte resistente non costituita -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Rilevata, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, l'assenza di soggetti aventi titolo a comparire.

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente - già dipendente della Regione Siciliana collocato in congedo con decorrenza 25/08/2016 - ha instaurato il presente giudizio lamentando il mancato computo tra le voci retributive in godimento dell'interessato, ai fini del calcolo della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, dell'indennità integrativa speciale. Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: "*dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, includendo nella retribuzione assunta a parametro per il calcolo della I quota determinata col sistema retributivo l'indennità integrativa speciale percepita in costanza del rapporto di lavoro quale componente del trattamento retributivo goduto, per tredici mensilità. In conseguenza, Voglia condannare il Fondo per il Pagamento del Trattamento di Quiescenza e della Indennità di Buonuscita del Personale Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del trattamento di quiescenza in favore dell'interessato nella misura che risulterà come sopra dovuta, nonché al pagamento di tutte le differenze maturate e maturande sui ratei corrisposti in misura inferiore a quella dovuta, a far data dal primo rateo corrisposto e fino alla data in cui sarà operata la chiesta rideterminazione, con le dovute maggiorazioni per*

rivalutazione ed interessi legali da liquidarsi, a far data dalla presentazione del presente ricorso, a norma dell'art. 1284, 4° co.. Cod. Civ.. Spese e compensi del giudizio."

Con decreto del 25 ottobre 2022, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 23 marzo 2023.

In data 7 novembre 2022 parte ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta notifica effettuata il 3 novembre 2022 - del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza al Fondo Pensioni Sicilia.

Con nota del 20 gennaio 2023, notificata anche a parte resistente, l'avv. Santi Pappalardo ha reso noto che il sig. A. è deceduto in data 19.01.2022.

Nel corso dell'udienza del 23 marzo 2023, rilevata l'assenza delle parti, con ordinanza a verbale, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 108 c.g.c.

In assenza di iniziative delle parti finalizzate alla prosecuzione e/o riassunzione dell'azione, è stata fissata nuova udienza d'ufficio. All'udienza del 22 febbraio 2024 nessuno è comparso.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 109 c.g.c., il processo dichiarato interrotto può essere proseguito o riassunto nel termine di tre mesi dall'evento interruttivo dalla parte che vi abbia interesse, in mancanza di tali iniziative il processo si estingue.

Nel caso in esame, nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione e/o riassunzione del giudizio nel termine di legge.

Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 109, comma 6 c.g.c.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente)*

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2024

Pubblicata l'1 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

	5	